

SABRINA PRADUROUX*

*Il diritto di proprietà alla prova della questione ambientale: la riscoperta degli usi civici e dei domini collettivi***

Sommario: 1. La questione ambientale dal diritto internazionale pubblico al diritto privato. – 2. Preludio alla questione della sostenibilità ambientale della proprietà privata: la tutela del paesaggio e dell'ambiente. – 3. *In media res*: riflessioni sulla funzione e l'oggetto della proprietà. – 4. Corsi e ricorsi giuridici: gli usi civici e i domini collettivi. – 4.1. La metamorfosi della proprietà collettiva. – 5. Ripensare il rapporto tra l'uomo e la natura per ripensare il diritto di proprietà. – 6. Riflessioni conclusive: dall'età dei diritti all'epoca dei doveri.

1. È ormai un luogo comune affermare che la Conferenza di Stoccolma del 1972 ha segnato il momento in cui la comunità internazionale ha preso coscienza del problema della perdita di biodiversità e del degrado ambientale in generale, e ha riconosciuto la 'particolare responsabilità' dell'uomo nel proteggere e conservare il patrimonio naturale¹.

Essa ha inoltre dato avvio a un'intensa stagione legislativa in materia di tutela ambientale, che pare oggi volgere al termine, considerata la preferenza mostrata dagli Stati – e in particolare dalle grandi potenze – per le soluzioni politiche negoziate piuttosto che per soluzioni normative offerte dal diritto internazionale dell'ambiente².

* *Professoressa associata di diritto privato comparato presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino*

** Testo ampliato e con note della relazione svolta in occasione del Convegno Demania. Domini collettivi e usi civici (Camerino 21-22 maggio 2024) (Prin 2024 - Finanziato dall'Unione europea-Next Generation EU, Missione 4 Componente 1 CUP J53D23005940006).

Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del single blind peer-review

¹ V. *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*, Principle 4: «Man has a special responsibility to safeguard and wisely manage the heritage of wildlife and its habitat, which are now gravely imperilled by a combination of adverse factors. Nature conservation, including wildlife, must therefore receive importance in planning for economic development».

² Così J. JUSTE RUIZ, *Il diritto internazionale ambientale tra evoluzione e involuzione*, in *Riv. giur. amb.*, 2020, p. 479 ss., secondo cui il diritto internazionale ambientale «soffre oggi di una crisi di crescita che lo colloca tra l'evoluzione e l'involuzione» (p. 493). Sulle origini ed evoluzione del diritto internazionale dell'ambiente si rinvia a S. Marchisio, *Il diritto internazionale dell'ambiente*, in G. CORDINI, P.E.M. FOIS, S. MARCHISIO (a cura di), *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, 4^a ed., Torino, 2024, p. 1 ss., che distingue due fasi principali: «la prima, iniziata con la Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma del 1972 sull'ambiente umano, è caratterizzata dalla conclusione di numerosi trattati di carattere settoriale, basati sul principio di prevenzione del danno (*fase del funzionalismo ambientale*); la seconda, inaugurata dalla

In una prospettiva storica, dunque, il compito di tutelare l'ambiente, e garantire uno sviluppo sostenibile, è stato affidato in prima battuta agli Stati, unici destinatari degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali. Ne è conseguito, tra altro, che molti Stati, seppur con tempi e modalità diverse, hanno introdotto il dovere dello Stato di tutelare l'ambiente all'interno della propria Carta costituzionale o legge fondamentale³.

Non sorprende pertanto che, fino a tempi recenti, la questione della tutela giuridica dell'ambiente è stata appannaggio degli studiosi di diritto pubblico, mentre i civilisti si sono occupati del tema solo marginalmente, per indagare l'«indispensabile ruolo di supplenza» svolto dal diritto privato⁴.

Nell'ambito della dottrina civilistica, la riflessione intorno al rapporto tra diritto civile e ambiente è stata infatti dapprima sviluppata sotto il profilo del possibile apporto degli strumenti privatistici alla tutela dell'ambiente⁵, e solo da ultimo indagando come i principali istituti del diritto privato stanno mutando -o dovrebbero mutare - per consentire la “penetrazione degli obiettivi ecologici nel diritto privato”⁶.

A partire dagli anni 1990, inoltre, si è registrato un affievolimento del quasi-monopolio del diritto pubblico in materia di protezione ambientale, sotto la crescente rilevanza acquisita dagli standard ambientali sviluppati dai privati attraverso, ad esempio, i sistemi di certificazione ambientale o i codici di condotta⁷. Inoltre, vari ordinamenti

Conferenza di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo del 1992, coincide con l'estensione della cooperazione internazionale alle questioni ambientali globali, disciplinate da convenzioni a vocazione universale fondate sul principio di precauzione (*fase del globalismo ambientale*).

³ Per una rapida panoramica delle disposizioni contenute nelle Costituzioni europee, v. Servizio studi del Senato, *La tutela dell'ambiente nelle Costituzioni degli Stati membri dell'Unione europea*, <https://www.senato.it/service/PDFServer/BGT/01124734>. Pdf. Alle disposizioni ivi citate, si aggiunge l'attuale testo dell'articolo 9 della Costituzione italiana.

⁴ In questi termini, M. MELI, *La centralità della questione ambientale e le ricadute sul diritto privato*, in *Dir. cost.*, 2023, p. 99.

⁵ V. S. PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, Padova, 1979; A. Lener, *Ecologia, persona, solidarietà: un nuovo ruolo del diritto civile*, in N. Lipari (a cura di), *Tecniche giuridiche e sviluppo della persona*, Roma-Bari, 1974, p. 344; I. W. POLITANO, *La tutela dell'ambiente in diritto privato: le immissioni*, in *Amm. it.*, 1991, p. 1668; P. VITUCCI, *Protezione dell'ambiente e diritto privato*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 1993, p. 11; A. SOMMA, *Nuovo diritto privato e tutela civilistica dell'ambiente*, in *Vita notarile*, 1993, p. 1645.

⁶ Cfr. M. GIORGIANNI, *Climate Change e analisi ecologica del diritto. L'apporto del comparatista all'emergenza climatica* in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2023, p. 92. V. anche M. PENNASILICO (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014; M. Pennasilico, *La “sostenibilità ambientale” nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”*, in *RQDA*, 2020, p. 1; A. PISANI TEDESCO, *Tutela ambientale e transizione ecologica: itinerari del diritto privato*, in *Riv. giur. amb.*, 2023, p. 473; N. LIPARI, *Premesse per un diritto civile dell'ambiente*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, p. 209.

⁷ Per una trattazione sistematica del ruolo dei privati nello sviluppo del diritto ambientale, v. M.P. VANDENBERGH, *Private Environmental Governance*, in *Cornell L. Rev.*, 2013, p. 129 ss. Senza mettere in discussione il ruolo centrale dello Stato nel trovare soluzione ai problemi ambientali, l'Autore considera

giuridici hanno predisposto specifici strumenti di autonomia privata volti al perseguimento di obiettivi di tutela dell'ambiente⁸.

Di conseguenza, il diritto dell'ambiente ha cambiato fisionomia: il suo *corpus* legislativo non consta più solamente di norme di natura pubblicistica. È cambiato altresì il ruolo del diritto privato che è diventato oggi volano del diritto dell'ambiente. Al contempo, però, in un immaginario processo contro i responsabili del degrado ambientale, il diritto privato siederebbe al banco degli imputati in quanto, fornendo uno 'scudo' per gli interessi privati contro gli interessi collettivi, ha favorito - e continua a favorire - un modello di sviluppo (economico) non sostenibile⁹.

In questo contesto, l'aggravarsi della questione ambientale, come conseguenza dell'accelerazione del cambiamento climatico, ha spinto alcuni studiosi del diritto civile verso nuovi itinerari di ricerca volti a ripensare alcuni degli istituti fondamentali del diritto privato in chiave ecologica¹⁰.

Il presente scritto si inserisce in questo filone di ricerca, rimettendo in discussione concetti chiave del regime civilistico della proprietà privata e riflettendo sul possibile apporto degli usi civici e dei domini collettivi a un rinnovamento della nozione stessa di diritto di proprietà.

che: «private governance activity suggests that public preferences for environmental protection often have been expressed through the marketplace and other private activities rather than through the political system» (p. 141).

⁸ Il tema è trattato in S. DEMEYERE, V. SAGAERT, (a cura di), *Contract and Property with an Environmental Perspective*, Cambridge, UK, 2020; per una sintetica esposizione in chiave comparatistica v. R.M. NÚÑEZ, *La proprietà ecologica. Teoria e strumenti civilistici per una gestione responsabile del suolo*, Napoli, 2025, p. 147 ss.

⁹ Secondo N. GRAHAM, *Teaching Private Law in A Climate Crisis*, in *UQLJ*, 2021, pp. 408-409, «there is a direct relationship between particular regulatory frameworks, legal practices and patterns of adverse environmental change (...) Legal research clearly suggests that the institutionalised and legally protected entitlement to, and the accumulation and disposal of, 'Cheap Nature' at 'the scale of the global', established by European and British imperial powers in their colonisation of other places and peoples in the world, is a leading agent of climate change». L'Autrice osserva, inoltre, che: «[m]any private law concepts and doctrines were developed to protect and defend the socio-economic institutions that facilitated climate change: 'a growth-based economy with its attendant political and economic philosophies of liberalism and capitalism'».

¹⁰ V., M. PENNASILICO, *L'insegnamento del diritto privato tra modello tradizionale e problematiche attuali (Manifesto per un diritto privato ecosostenibile)*, in *Rass. dir. civ.*, 2019, pp. 662-663, secondo cui «la protezione dell'ambiente, più di altre [materie], è in grado di incidere e conformare i contenuti e le categorie del diritto civile». Sostiene poi l'Autore, che la "riconcettualizzazione" degli istituti e delle categorie tradizionali del diritto civile alla luce della sostenibilità ambientale, è compito che spetta al civilista.

2. In apertura di un volume che tratta di alcuni nuovi strumenti giuridici a protezione degli ecosistemi e della biodiversità azionabili dai soggetti privati, uno degli Autori osserva che:

«The basic principles of property law and environmental law are historically, at least on the European continent, quite opposite. Property law is said to be based on exclusion, while environmental law would reflect the commons interfering with exclusive property rights. Environmental law would, in this reasoning, threaten the idea of sovereignty on behalf of the private owner. A handshake between both would, in that historical mindset, risk to cause a regression in the historical acquisitions of property law, especially the *acquis* of the French Revolution»¹¹.

Questa osservazione vale senz'altro con riferimento al concetto di diritto di proprietà accolto dal codice civile italiano. Tra gli attributi fondamentali che nel loro insieme integrano e definiscono la nozione civilistica del diritto di proprietà, l'autonomia assume infatti una rilevanza centrale. Come è stato rilevato da autorevole dottrina, «l'autonomia proprietaria non si esprime nella perfetta libertà di compiere atti di godimento del bene oggetto del diritto e nemmeno nella sua negazione, ma si esprime piuttosto in termini di controllo sull'accesso alla utilità dei beni. Il proprietario è quindi colui che opera le scelte relative all'accesso alle utilità dei beni essendo munito del diritto di respingere tutte le ingerenze dei terzi che semplicemente non desidera»¹².

Le utilità dei beni cui il legislatore del 1942 ha inteso dare protezione sono le utilità economiche. Così, nel regolare i rapporti tra il proprietario fondiario e i soggetti terzi, l'art. 840, 2° co., stabilisce che il proprietario non può opporsi alle attività dei terzi che si svolgono nel sottosuolo o nello spazio aereo a distanza tale che egli non abbia interesse ad escluderle. L'interesse tutelato corrisponde, pertanto, a tutte le forme di utilizzazione del fondo *economicamente* possibili, senza che assuma rilevanza alcuna la qualità del suolo, le sue proprietà biologiche, geologiche e la sua capacità di produrre servizi ecosistemici¹³.

Analogamente, la disciplina delle immissioni contenuta nell'art. 844 c.c., nel dettare i criteri per regolare eventuali conflitti tra usi incompatibili di fondi vicini, non

¹¹ V. SAGAERT, *Property Law, Contract Law and Environmental Law: Shaking Hands with the Historical Enemy*, in S. DEMEYERE, V. SAGAERT, (a cura di), *Contract and Property with an Environmental Perspective*, cit., p. 1.

¹² A. GAMBARO, *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, 2^a ed., Milano, 2017, p. 219.

¹³ Come osserva anche R. M. NÚÑEZ, *La proprietà ecologica. Teoria e strumenti civilistici per una gestione responsabile del suolo*, cit., pp. 32-33, «il suolo rientra nel mondo delle entità “neutrali”, senza qualità, ovvero, nell'astrazione di ciò che Paolo Grossi ha brillantemente nominato un «frammento muto del cosmo».

tiene conto delle ‘ragioni della natura’¹⁴. Queste ultime non furono prese in considerazione neppure dal legislatore costituente, che si limitò a indicare due finalità specifiche per le quali il legislatore è legittimato a imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera: il conseguimento del razionale sfruttamento del suolo e la realizzazione di equi rapporti sociali¹⁵.

Nel nostro ordinamento, la Costituzione affida poi al legislatore il compito di precisare il contenuto della proprietà nel rapporto con le istanze generali, adottando gli strumenti giuridici idonei a conciliare l’interesse privato e quello pubblico. In questo quadro, si collocano i numerosi interventi legislativi diretti a conservare e proteggere l’ambiente naturale, o sue singole componenti, limitando le facoltà di uso e godimento - in *primis* la facoltà di edificare - dei proprietari dei fondi interessati.

Chiamata, in più occasioni, a vagliare la legittimità costituzionale dei limiti imposti alla proprietà privata per la tutela dell’ambiente,¹⁶ la Corte Costituzionale ha, a più riprese, affermato che il bene ambiente ha un valore costituzionale «primario»¹⁷ e

¹⁴ Una diversa lettura dell’articolo è proposta da A. PISANI TEDESCO, *Tutela ambientale e transizione ecologica: itinerari del diritto privato*, cit., pp. 497-498, dove si fa portatore della tesi secondo cui «le “ragioni della proprietà” menzionate dall’art. 844 c.c., devono essere intese nella loro dimensione collettiva e diacronica» e, pertanto, «possono intendersi (anche) come le ragioni ambientali del territorio funzionalmente interessato da una data immissione, ed estendersi all’interesse per la preservazione del “bene” ambientale circostante». Secondo l’Autore, infatti, «la valorizzazione della dimensione diacronica - oggi espressamente richiesta dall’art. 9 Cost. - consente di dare ingresso nel giudizio civile, agli interessi delle future generazioni». Analogamente, F. SANGERMANO, *La proprietà tra le proprietà. Un affresco concettuale e assiologico*, Napoli, 2023, p. 184, afferma che: «una interpretazione costituzionalmente adeguata deve leggere [nell’art. 844 c.c.] una posizione mai subalterna della difesa ecologica in senso ampio, e della salute della persona rispetto agli interessi economico-produttivistici».

¹⁵ Si ricorda che a norma dell’art. 44, co. 1, cost.: «Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà».

¹⁶ Come espressamente affermato dalla Corte, il principio di tutela del paesaggio opera, per il tramite dell’art. 42, co. 2, Cost., come «criterio di conformazione dei diritti reali» sui beni di interesse ambientale. V. Corte Costituzionale, sent. n. 617 del 30 dicembre 1987. La Corte ha poi ulteriormente precisato che: «nell’ipotesi di beni ambientali, è la legge che determina i modi di godimento del bene stesso al fine di assicurarne la funzione sociale (art. 42, secondo co., cost.): conseguentemente i relativi vincoli che gravano su di essi - in virtù di determinate qualità intrinseche degli stessi, riconosciute dalla legge - non concretano un atto di espropriazione ai sensi dell’art. 42, terzo co., della Costituzione e non sono pertanto, indennizzabili». V. Corte cost., 28 luglio 1995, n. 417.

¹⁷ Cfr. Corte cost., 27 giugno 1986, n. 151.

«assoluto»¹⁸, senza attendere la riforma costituzionale del 2022. Tuttavia, data l'originaria assenza di una norma di principio in materia di tutela ambientale nel testo della Costituzione, la giurisprudenza costituzionale sul tema ruotava attorno al principio di tutela del paesaggio, introdotto dalla Corte Costituzionale sulla base di una lettura congiunta degli artt. 9 e 32 Cost.¹⁹.

Nel diritto costituzionale la tutela del paesaggio e la tutela dell'ambiente si sono, pertanto, per lungo tempo sovrapposte, e la natura come valore da tutelare di per sé ha faticato a trovare spazio²⁰.

La sovrapposizione tra i concetti di paesaggio e ambiente, emerge con chiarezza in una sentenza del 1995 in cui la Corte Costituzionale pronunciandosi sulla legittimità costituzionale del vincolo paesaggistico previsto dalla legge n. 431 del 1985 in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale (nota come legge Galasso), ha affermato che:

«la tutela concerne un complesso di beni e di aree individuate direttamente dal legislatore in forza del loro "particolare interesse ambientale" (dal titolo della legge). Interesse che si determina in ragione della loro singolarità geologica o ecologica - rilevante ai fini della storia naturale del Paese - connotando la struttura del territorio nazionale nella sua percezione visibile: detti beni fanno, pertanto, parte del patrimonio estetico-culturale della nazione e, conseguentemente, vanno difesi dai mutamenti, spesso irreversibili, che l'azione dell'uomo può causare. In questa prospettiva la legge n. 431 del 1985 sposta l'accento dalle bellezze naturali, intese come dimensione (solo)

¹⁸ Cfr. Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 617. In un paio di occasioni, la Corte si è spinta fino a riferirsi alla «salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività». Cfr. Corte cost., 22 maggio 1987, n. 210 e 19 giugno 2018, n. 198.

¹⁹ V. Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 617, in cui la Corte ha affermato che: «L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti». La graduale emersione della rilevanza giuridica della tutela dell'ambiente nella giurisprudenza costituzionale è ricostruita con cura da G. D'ALFONSO, *La tutela dell'ambiente quale «valore costituzionalmente primario» prima e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, in F. Lucarelli (a cura di), *Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, p. 3 ss.

²⁰ La separazione del concetto di natura da quello di ambiente inizia a emergere nella giurisprudenza della Corte Costituzionale concernente l'interpretazione della lettera s) del secondo comma dell'art. 117 Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». In particolare, nella sentenza del 23 gennaio 2009, n. 12, la Corte ha precisato che sebbene i termini «ambiente» ed «ecosistema» esprimono valori molto vicini, «col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l'*habitat* degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé».

estetica del territorio, al bene ambientale come bene culturale, con ciò riconoscendo valore estetico-culturale a vaste porzioni del territorio nazionale: sicché rileverà come paesaggio da tutelare - secondo il disposto costituzionale dell'art. 9 - la forma del territorio che esprimerà detta qualità strutturale che è appunto estetico-culturale»²¹.

Il quadro costituzionale è mutato con l'introduzione del terzo comma dell'art. 9 Cost. che, in aggiunta all'originario compito di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, attribuisce alla Repubblica quello di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. La natura ha così, infine, assunto rilevanza sul piano costituzionale, anche quando non è asservita alle esigenze umane²².

3. L'espressa inclusione, per opera della Corte Costituzionale, dell'interesse ambientale tra gli interessi attraverso cui si esprime la funzione sociale della proprietà, ha lasciato invariata la struttura profonda del diritto di proprietà, la quale rimane ancorata all'utilità economica che il titolare del diritto può trarre dal bene. Prova ne è che ancora oggi è attuale il principio elaborato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 6 del 1966, secondo cui ricadono nella categoria dell'espropriazione per pubblica utilità tanto l'atto che impone limitazioni tali sul bene da renderlo inutilizzabile, in rapporto alla destinazione inerente alla natura del bene stesso, quanto quello che incide in modo penetrante sul suo valore di scambio²³.

Ragionando intorno a una nozione del diritto di proprietà 'eco-sostenibile', si può ricercare se e in quali termini il criterio dell'utilità economica, che riflette l'attuale logica 'estrattiva' della proprietà privata, possa essere sostituito o quanto meno coniugato con quello dell'utilità ecologica, nell'ottica dell'attribuzione di una *stewardship* ambientale al proprietario²⁴.

²¹ Corte cost., 28 luglio 1995, n. 417, *Considerato in diritto*, punto 5.

²² In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale nella sentenza n. 104 del 13 giugno 2024, laddove ha affermato che «[l]a riforma del 2022 consacra direttamente nel testo della Costituzione il mandato di tutela dell'ambiente, inteso come bene unitario, comprensivo delle sue specifiche declinazioni rappresentate dalla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, ma riconosciuto in via autonoma rispetto al paesaggio e alla salute umana».

²³ Corte cost., 20 gennaio 1966, n. 6.

²⁴ Seguendo tesi sostenuta da R. M. NÚÑEZ, *La proprietà ecologica. Teoria e strumenti civilistici per una gestione responsabile del suolo*, cit., p. 113, si tratterebbe di «pensare in modo diverso l'individualismo, attraverso il ricorso a una prospettiva personalista, essenzialmente relazionale, che salvaguardi il diritto alla vita e alla dignità della persona (come individuo e come essere sociale) e il rispetto del creato in una visione di alleanza, che «assegni all'agire umano la funzione di “conservare”, “curare” e “approfondire” tale relazionalità per il bene del genere umano».

Sulla falsariga dell'istituto dell'espropriazione nell'interesse della produzione nazionale, previsto all'art. 838 c.c., si potrebbe allora ragionare su una espropriazione dei beni di 'interesse ecologico', per il caso in cui il proprietario faccia un uso - o non uso - del bene tale da contrastare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati dal legislatore²⁵.

In alternativa, una riforma 'ecologicamente orientata' della disciplina civilistica della proprietà privata potrebbe prendere le mosse da una revisione del concetto di bene e della classificazione dei beni.

L'esigenza di una modifica delle norme del codice civile in materia di classificazione e regime giuridico dei beni si è già tradotta nell'elaborazione di diverse proposte di legge²⁶. Tra queste la più nota è certamente quella presentata dalla Commissione Rodotà²⁷, volta a introdurre nel codice civile una nuova fondamentale categoria, quella dei «beni comuni», «cioè delle cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona»²⁸.

Il progetto di legge non fu tuttavia mai discusso e il dibattito sui beni comuni si è sviluppato fuori dalle aule parlamentari, originando una copiosa e variegata letteratura giuridica.

La categoria dei beni comuni di cui discute la dottrina «racchiude al suo interno una molteplicità di ambiti, costituiti sia da interessi e valori che da beni immateriali, così come da cose in senso giuridico»²⁹. Seppur detta categoria non fu pensata con specifico riferimento alle esigenze di tutela ambientale, il vivace dibattito dottrinale - di cui è ancor oggi oggetto - ha certamente tratto slancio dalla grande rilevanza che il tema della sostenibilità ambientale ha assunto nel dibattito pubblico³⁰.

²⁵ Come messo in luce da N. CENTOFANTI, *L'espropriazione per pubblica utilità*, Milano, 2006, p. 22, la finalità della norma in questione è quella di sacrificare l'appartenenza del bene per realizzare l'interesse che avrebbe dovuto perseguire il proprietario.

²⁶ Per una sintetica e schematica esposizione dei testi depositati in Parlamento v. N. CAPONE, *Lo spazio pubblico come luogo per riabitare mondi in comune*, in *Diritto e questioni pubbliche*, 2022, pp. 170 ss.

²⁷ Per una sintesi sul lavoro svolto dalla Commissione, si rinvia a E. REVIGLIO, *Per una riforma del regime giuridico dei beni pubblici. Le proposte della Commissione Rodotà*, in *Pol. dir.*, 2008, pp. 531-550.

²⁸ DDL n. 2031, XVI Legislatura, <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00462665.pdf>, p. 7.

²⁹ W. GASPARRI, *Suolo, bene comune? Contenimento del consumo di suolo e funzione sociale della proprietà privata*, in *Dir. pubbl.*, 2016, p. 164.

³⁰ Di questo avviso anche A. DANI, *Il concetto giuridico di "beni comuni" tra passato e presente*, in *Historia et ius*, 2014, paper 7, p. 2, secondo cui: «[sicuramente il dibattito avrebbe assunto ben più scarso rilievo se negli ultimi decenni il sistema economico-finanziario non avesse impresso una brusca accelerazione verso la

Nell'inerzia del legislatore, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse in senso favorevole al riconoscimento della nuova categoria dei beni comuni, in un giudizio volto all'accertamento del diritto di proprietà su una delle numerose valli da pesca della laguna di Venezia³¹. Dopo aver dato atto della «esigenza interpretativa di “guardare” al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare ad una prospettiva personale-collettivistica», la Corte ha infatti affermato che: «là dove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale, detto bene è da ritenersi, al di fuori dell'ormai datata prospettiva del dominium romanistico e della proprietà codicistica, “comune” vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini»³².

È agevole notare come nel ragionamento della Corte di Cassazione riecheggia l'idea di necessaria appartenenza collettiva di taluni beni, in ragione della loro utilità funzionale alla realizzazione di diritti e valori costituzionali, che è sottesa al sopra richiamato concetto di «beni comuni» elaborato dalla Commissione Rodotà.

Mettendo per un momento da parte la categoria dei beni comuni come nuova categoria ordinante fondata sui valori costituzionali, occorre, a mio avviso, fare un passo indietro e interrogarsi sulla idoneità della nozione di beni accolta dal nostro codice civile a porsi come fondamento di un 'diritto della proprietà privata sostenibile'.

La disciplina del diritto di proprietà si fonda sull'art. 810 c.c., ai sensi del quale: «[s]ono beni le cose che possono formare oggetto di diritti»³³.

Muovendo dalla considerazione di Paolo Grossi, secondo cui nel nostro codice civile «le situazioni dominicali si atteggiavano soprattutto come diritti sulla dimensione utile

mercificazione di ogni risorsa naturale e di ogni aspetto della vita umana (rincorrendo una crescita illimitata insostenibile e squilibrata)».

³¹ Cass. civ., Sez. Un., 14 febbraio 2011, n. 3665. Si noti che il ragionamento della Corte in merito all'opportunità di ripensare la proprietà pubblica non ha costituito la base per la decisione, la quale è fondata sulla riaffermazione della categoria tradizionale della proprietà pubblica demaniale.

³² Cass. civ., Sez. Un., 14 febbraio 2011, n. 3665. La Corte ha inoltre affermato che le valli da pesca oggetto di giudizio «configurano uno dei casi in cui i principi combinati dello sviluppo della persona, della tutela del paesaggio e della funzione sociale della proprietà trovano specifica attuazione, dando origine ad una concezione di bene pubblico, inteso in senso non solo di oggetto di diritto reale spettante allo Stato, ma quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori costituzionali».

³³ Questo articolo, come ricorda A. GAMBARO, *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, cit., p. 54, «è la disposizione normativa collocata all'inizio del libro III del codice civile ove si considerano le situazioni di appartenenza la cui funzione essenziale è quella di demarcare ciò che può essere oggetto di posizioni di appartenenza, e quindi della disciplina del libro terzo, rispetto alle altre posizioni giuridiche».

delle cose, e lo stesso bene ci appare pensato e risolto più come utilità che come cosa»³⁴, occorre chiedersi anzitutto quale rilievo – se alcuno – assume l'utilità ecologica delle cose.

Prima facie si può affermare che le considerazioni scientifiche non giocano alcun ruolo nell'attribuzione dello statuto giuridico di bene a un elemento naturale; eppure riconoscere gli elementi naturali come beni, ossia oggetto di situazioni di appartenenza – privata o pubblica – non è una scelta 'ecologicamente neutra'.

Si può immaginare, *pro futuro*, la creazione del concetto di 'beni di utilità ecologica', fondato su criteri scientifici, sottratti al paradigma proprietario *ex art. 832 c.c.*?

Come affermato da Antonio Gambaro, la «ragionevolezza nutrita di conoscenza» può produrre profondi cambiamenti nella disciplina delle situazioni di appartenenza, e ne ha già prodotti, come dimostra il superamento dell'equiparazione tra animali e cose insensibili³⁵. Con riferimento specifico agli animali da compagnia, l'Autore richiama l'attenzione sul fatto che «l'esercizio dei poteri dominicali è tendenzialmente rovesciato. Tale esercizio è infatti funzionalizzato ed al primo posto nella scala dei fini proprietari si colloca il benessere dell'animale; come dire che l'interesse dell'oggetto prevale sull'interesse del soggetto proprietario»³⁶. Secondo A. Gambaro lo scostamento dal paradigma proprietario di cui all'art. 832 c.c. è, in questo caso, tale da far «dubitare se sia ancora congruo parlare di oggetto di diritti o non sia preferibile fare riferimento a una situazione di appartenenza complessa in cui non solo acquista singolare rilievo la nozione di obbligo che grava sul titolare della posizione di appartenenza sul bene, ma è l'interesse del cosiddetto bene a fornire il parametro su cui si misura l'adempimento dell'obbligo»³⁷.

Potrebbe questa prospettiva essere estesa anche al rapporto tra l'uomo e altri elementi naturali?

4. Il Capitolo III del titolo I, del Libro II, del codice civile francese, intitolato: «Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent», contiene una disposizione in sostanziale controtendenza rispetto alla concezione individualista della proprietà fatta

³⁴ P. GROSSI, *I beni: itinerari fra 'moderno' e 'pos-moderno'*, cit., p. 1073.

³⁵ Così, A. GAMBARO, *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, cit., p. 82. L'Autore sottolinea il nesso tra la maggiore sensibilità sociale nei confronti delle sofferenze degli animali – che è alla base della nuova disciplina – e le conoscenze scientifiche, che consentono oggi di «dimostrare che gli animali, in particolari gli esseri vertebrati, hanno capacità di percepire dolore e, dunque, di soffrire, così come di provare una gamma assai articolata di sensazioni e sentimenti, inserendosi pienamente nel circuito degli esseri senzienti».

³⁶ A. GAMBARO, *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, cit., p. 83.

³⁷ A. GAMBARO, *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, cit., p. 83.

propria dal codice. Si tratta dell'art. 542, a norma del quale: «Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis».

Nella trama del *Code civil* trovano, pertanto, ancora legittimazione forme di sfruttamento collettivo delle risorse naturali.

Nel codice civile italiano del 1942, invece, la proprietà collettiva non trova alcuna «cittadinanza giuridica», ma «può mascheratamente rintracciarsi soltanto in quel tipo di proprietà che è definita “demaniale” e che appartiene formalmente allo Stato-persona, considerato come persona giuridica unitaria, titolare di un diritto di proprietà individuale»³⁸.

Il mancato riconoscimento nel codice di figure di proprietà collettiva non ha tuttavia comportato la loro estinzione: gli assetti fondiari collettivi continuarono, e continuano, a esistere. Fallito il tentativo di liquidazione dei diritti di uso civico e di dissolvimento delle residue forme di dominio collettivo³⁹, entrambi hanno trovato riconoscimento nella legge n. 168 del 2017⁴⁰.

Il rinnovato interesse del legislatore per le proprietà collettive è coinciso con un rinnovato interesse, verso le stesse, della dottrina che, negli ultimi anni, ne ha fatto l'oggetto di un numero crescente di studi orientati alla ricerca di modelli di gestione sostenibile del territorio alternativo al modello capitalistico.

Indicate con le espressioni generali di *usi civici* e *domini collettivi*, le proprietà collettive sono «forme alternative di gestione del suolo, amministrate dalla collettività» molto diverse tra loro⁴¹. Si tratta, in sostanza, di proprietà conformate dalla storia e dai bisogni delle collettività che si susseguirono nel tempo in un dato territorio.

³⁸ P. MADDALENA, *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni*, in *Dir. soc.* 2012, p. 357. L'Autore sostiene che: «i beni demaniali appartengono direttamente alla collettività, si tratta cioè di “proprietà collettiva demaniale”, mentre allo Stato spetta, come da alcuni è stato detto, soltanto “la proprietà della tutela”, nel senso che lo Stato è semplicemente “gestore” del demanio ed ha per questo anche il compito primario di tutelarlo».

³⁹ V. l. 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordino degli usi civici nel Regno d'Italia e successivi provvedimenti legislativi applicativi. A parere di F. MARINELLI, *Gli usi civici*, 3^a ed., Milano, 2022, p. 94 ss., le cause dell'insuccesso della legge sono collegate, da un lato, al contesto sociale ed economico del secondo dopoguerra, e, dall'altro, alla rinuncia, di fatto, dei commissari liquidatori a svolgere l'attività amministrativa che era stata loro affidata.

⁴⁰ V. l. 20 novembre 2017, n. 168, intitolata «Norme in materia di domini collettivi».

⁴¹ G. SPOTO, *Usi civici e domini collettivi: “un altro modo” di gestire il territorio*, in *Riv. giur. edil.*, 2020, p. 6. In via generale, gli usi civici possono essere definiti come diritti di godimento spettanti a una collettività su terre private, o anche su terre demaniali o patrimoniali indisponibili; mentre i domini collettivi, o

Ai fini del tema oggetto di questo contributo, ciò che maggiormente interessa è investigare la funzione di protezione ambientale degli usi civici e dei domini collettivi.

Originariamente le proprietà collettive svolgevano una funzione economica, che è iniziata a venir meno man mano che, sotto la spinta dell'evoluzione economica e sociale, «si sbiadiva il legame tra le comunità e i luoghi e, in particolare, si perdevano antiche pratiche di sostentamento (pascolo, raccolta della legna o dei frutti, ecc.)»⁴². La Corte Costituzionale ha più volte sottolineato «come i profondi mutamenti intervenuti nel secondo dopoguerra abbiano inciso sul profilo economico dell'esercizio degli usi civici, mettendo in ombra tale aspetto, ma a un tempo evidenziandone la rilevanza quanto ad altri profili e in particolare a quello ambientale»⁴³; mentre la dottrina è solita attribuire alla legge Galasso del 1985 «un ruolo decisivo nel segnare il momento di passaggio da una concezione della proprietà collettiva quale istituto di sostegno per un'economia agricola di sussistenza ad istituto chiave per la tutela del paesaggio, dell'ecosistema e dell'ambiente»⁴⁴.

Come descritti da Paolo Grossi, gli usi civici richiamano «un paesaggio giuridico, in cui il rapporto uomo/terra era capovolto e dove regnavano il primato della comunità sul singolo e il primato della cosa sul soggetto; dove, per cosa, intendiamo soprattutto la terra, una realtà rispettata dal coltivatore, pastore, boscaiolo, che si impegna nel creare un equilibrio tra il suo umano lavoro e la natura, quell'equilibrio in cui noi oggi vediamo consistere l'ambiente»⁴⁵.

4.1. Negli anni più recenti, come sopra accennato, parte della dottrina ha sviluppato una tendenza a leggere nelle proprietà collettive (mutuando una felice espressione di Paolo Grossi) «un altro modo di possedere», che rispecchia non solo una

demani civici, sono diritti dominicali della collettività su determinate terre. Cfr. V. CERULLI IRELLI, *Diritto pubblico della proprietà e dei beni*, Torino, 2022, p. 50 ss.

⁴² F.C. NIGRELLI, *Paesaggi collettivi tra conoscenza e azione*, in F. C. NIGRELLI (a cura di), *Paesaggi collettivi. Usi civici e beni comuni come risorsa*, Gattatico, 2023, p. 21.

⁴³ Corte cost., 10 aprile 2018, n. 113, *Considerato in diritto*, punto 6.

⁴⁴ N. COLLEO, *La dimensione paesaggistico – ambientale dell'uso civico. Riflessioni sulle origini e proiezioni verso una moderna dimensione della gestione delle terre di dominio collettivo*, in *Federalismi.it*, 2, 2020, p. 56. L'art. l., lett. h, della l. n. 431 dell'8 agosto 1985, nel convertire in legge il d. l. n. 312 del 27 giugno 1985 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, sottoponeva a vincolo paesaggistico -fra altre - «le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici». La disposizione è ora replicata dall'art. 142, co. 1, lett. h, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. n. 42/04).

⁴⁵ Cfr. M. TIMOTEO, *Grammatiche del diritto. In dialogo con Paolo Grossi*, Bologna, 2020, p. 74.

diversa relazione tra soggetto e oggetto, ma altresì un diverso modo di intendere il rapporto tra l'uomo e la natura. In linea con questo pensiero, più Autori hanno sottolineato che le proprietà collettive hanno oggi come funzione principale la conservazione delle risorse naturali⁴⁶.

Sul piano del diritto positivo, la vocazione delle proprietà collettive a fungere da strumento di salvaguardia dell'ambiente è stata espressamente consacrata dal legislatore del 2017⁴⁷, recependo un orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel corso del trentennio precedente⁴⁸.

Se si guarda, invece, agli usi civici e ai domini collettivi in una prospettiva storica lungo periodo occorre tuttavia essere cauti nel ricollegare agli stessi l'affermarsi di una sorta di 'proto-coscienza ecologica'⁴⁹, in quanto gli usi civici e i domini collettivi sono, invero, sorti e si sono sviluppati con l'obiettivo di garantire la sopravvivenza e perpetuazione della comunità, e non già la protezione e conservazione dell'ambiente di per sé considerato.

Il fatto che essi rispecchiassero un uso più equilibrato delle terre era essenzialmente il riflesso dell'indisponibilità delle terre in dominio collettivo o soggette a usi civici. Come è stato efficacemente osservato: «la prosecuzione stessa nel tempo del godimento collettivo degli usi su specifici terreni (...) esige una specifica modalità del loro godimento commisurata ai soli bisogni indispensabili dei fruitori e, dunque, in grado di non

⁴⁶ V. M.C. CERVALE, *Usi civici e domini collettivi. La proprietà plurale e il diritto civile*, Napoli, 2022, p. 149 ss.; F. MARINELLI, *Gli usi civici*, 3^a ed., Milano, 2022, p. 255 ss.

⁴⁷ Cfr. l. n. 168 del 2017, in particolare: art. 2, co. 1, lett. b, che sancisce che la Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto «strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale»; art. 3, co. 6, secondo cui con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici, «l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio».

⁴⁸ Per una ricognizione di questo percorso giurisprudenziale e legislativo, si rinvia a A. JANNARELLI, *Passato e presente degli "usi civici" nel diritto vivente: dalla legge del 1927 a quella del 2017. Brevi cronache di un'evoluzione incompiuta*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, p. 121 ss.

⁴⁹ A. CARACCILO, *L'ambiente come storia: sondaggi e proposte di storiografia dell'ambiente*, Bologna, 1988, p. 46, mette in guardia dal rischio di cadere in una nostalgica - e semplicistica - lettura delle società del passato, come società guidate da saggezza e moderazione nell'uso delle risorse naturali, osservando che: «in antico regime si era attenti agli esiti futuri più di quanto lo si sia oggi, a causa della rarità delle risorse disponibili o rinnovabili». Secondo l'Autore, non dobbiamo che ci fossero una coscienza ecologica e una normativa ambientale mature, pena dar vita al «mito di una società di «buoni padri di famiglia», cadendo in semplificazioni sopra la preveggenza del tempo che fu».

depauperare, in funzione conservativa, le terre coinvolte nel fornire i propri servizi alla comunità di riferimento»⁵⁰.

D'altro canto, l'obbligo di usare della cosa *secondo natura*, previsto dal diritto comune, si riferiva «non [al]la semplice natura fisica del terreno, ma [a] quella giuridica, data dall'esistenza su di esso di una specifica consuetudine, che rappresentava la ragion d'essere della comunità che ne era proprietaria»⁵¹. Ciò spiega perché questi diritti non avevano un contenuto necessariamente conservativo del territorio: «nel paesaggio europeo convivono realtà collettive nate dall'esigenza di trasformare il territorio, come le Partecipanze emiliane, e realtà nate dall'opposta esigenza di preservarne la natura attraverso l'uso congiunto, come nel caso delle comunioni dei boschi alpini»⁵².

Va inoltre osservato, sotto il profilo ideologico, che, seppur priva del carattere dell'individualismo possessivo, la proprietà collettiva medievale era pur sempre proprietà 'egoista', in quanto orientata al raggiungimento del bene della comunità di riferimento, e non già del bene comune in senso più ampio.

La proprietà collettiva riconosciuta dal legislatore del 2017 ha cambiato pelle attraverso un arricchimento dei suoi profili funzionali: «[a]lle esigenze primarie della circoscritta collettività di riferimento e dei suoi membri cui essa rispondeva, si è apertamente aggiunta, quella pur intrinseca alle sue modalità gestoria e, però, al tempo stesso di rilevanza ed incidenza sociale più generale, relativa alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio»⁵³.

5. Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, si può affermare che un rinnovamento del diritto di proprietà passa necessariamente attraverso un cambiamento di paradigma nella concezione del rapporto persona - cose, che è alla base del diritto stesso.⁵⁴

⁵⁰ A. JANNARELLI, "Beni collettivi" e "beni comuni" nel pensiero di Grossi: brevi riflessioni, in *Riv. dir. agr.*, 2022, Omaggio a Paolo Grossi, p. 57.

⁵¹ R. VOLANTE, *Un terzo ordinamento civile della proprietà. La l. 20 novembre 2017, n. 168 in materia di domini collettivi*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, p. 1080.

⁵² R. VOLANTE, *Un terzo ordinamento civile della proprietà. La l. 20 novembre 2017, n. 168 in materia di domini collettivi*, cit., p. 1080.

⁵³ A. JANNARELLI, "Beni collettivi" e "beni comuni" nel pensiero di Grossi: brevi riflessioni, cit., pp. 69-70.

⁵⁴ Questa è anche la premessa dell'opera monografica di R. M. NÚÑEZ, *La proprietà ecologica. Teoria e strumenti civilistici per una gestione responsabile del suolo*, cit. Nell'introduzione l'Autore afferma, infatti, che il processo di rinnovamento del diritto civile nell'attuale contesto di crisi climatica deve necessariamente prendere le mosse dalla consapevolezza «che tra le persone, le cose e gli ecosistemi esiste una continuità "naturale", una dipendenza reciproca di cui il diritto deve tenere conto» (p. 9).

Secondo alcuni Autori, si dovrebbe pertanto abbandonare l'attuale paradigma antropocentrico, che informa di sé il diritto, a favore di quello ecocentrico. Nella prospettiva ecocentrica, l'essere umano è considerato come parte della comunità biotica e si colloca in un rapporto di «naturale corrispondenza» rispetto all'ambiente, per cui «da una parte l'uomo deve tutelare la natura, e d'altra parte la natura deve essere posta in grado di offrire all'uomo i suoi benefici»⁵⁵.

Paolo Maddalena indica il diritto romano come antecedente storico del principio ecocentrico, sulla base della considerazione secondo cui il diritto romano «era informato al principio del “tutto-parte”, collocava cioè il singolo uomo o la singola cosa nell'universo di appartenenza»⁵⁶.

In altri orizzonti culturali, il processo verso l'affermarsi del paradigma ecocentrico è guidato dalle culture indigene portatrici di «alternative cosmologies that offer an alternative conception of human dignity to the Western notion, whereby nature has inalienable rights and the false dichotomy of humans being separate and superior to the non-human world is rejected»⁵⁷.

Secondo una concezione diffusa, la visione del mondo indigena «interpreta i rapporti tra esseri umani e Natura come orizzontali e basati sul rispetto e la solidarietà inter-specie, intra-specie e intergenerazionale».⁵⁸

Preso sul serio, questo altro modo di pensare il rapporto tra gli esseri umani e la natura può costituire il fondamento per un altro modo di pensare il diritto di proprietà. Ad esempio, appoggiandosi sulla differente narrativa del rapporto tra l'uomo e la natura proposta dalle culture indigene, la Corte interamericana dei diritti umani, nel definire l'ambito di applicazione dell'articolo sulla proprietà, ha superato l'approccio fondato sulla ricerca di un'utilità economica⁵⁹, alla base della corrispondente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo⁶⁰.

⁵⁵ P. MADDALENA, *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni*, cit., p. 338.

⁵⁶ Ibidem. Precisa poi l'Autore che «il principio “parte-tutto deve oggi comprendere non solo l'intera umanità vivente, ma anche le generazioni future verso le quali, per la prima volta nella storia, le generazioni precedenti hanno contratto un immenso debito ecologico-ambientale» (p. 347).

⁵⁷ M. RAFTOPOULOS, *Contemporary debates on social-environmental conflicts, extractivism and human rights in Latin America*, in *Int. J. Hum. Rights*, 2017, p. 397.

⁵⁸ F. CERULLI, *Antropocentrismo vs ecocentrismo nella giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani*, in *Dir. um. dir. int.*, 2023, p. 282.

⁵⁹ A partire dal caso *Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community c. Nicaragua* del 31 agosto 2001, la Corte interamericana dei diritti umani ha affermato che, nell'interpretare e applicare l'art. 21 (Diritto di proprietà) della Convenzione americana sui diritti umani, occorre considerare che: «for indigenous

6. In una recente – ma già storica – risoluzione, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il diritto a un ambiente pulito, salubre e sostenibile quale un diritto umano⁶¹.

A mio avviso, tuttavia, a fronte dell'attuale crisi ambientale provocata – tra altro – dallo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, se il diritto vuole intraprendere la strada della sostenibilità, piuttosto che sul piano del riconoscimento di nuovi diritti fondamentali, deve muoversi su quello del riconoscimento di nuovi doveri, a partire da quello di solidarietà ecologica⁶².

Il concetto di *solidarietà ecologica* riflette l'idea di interdipendenza vitale fra i viventi (umani e non umani) che popolano la biosfera, e, se sostituito al concetto di solidarismo di carattere essenzialmente produttivo ed economico accolto dal codice civile, ha la potenzialità di scardinare la nozione civilistica di diritto di proprietà, aprendo la strada a modelli di appartenenza 'generativi'⁶³.

In questa prospettiva, i domini collettivi quale «stato particolare delle proprietà la cui ragion d'essere trascende l'utilità diretta ed immediata delle persone che la

communities, relations to the land are not merely a matter of possession and production but a material and spiritual element which they must fully enjoy, even to preserve their cultural legacy and transmit it to future generations» (par. 148). Inoltre, nella sentenza *Yakye Axa Indigenous Community c. Paraguay* del 17 giugno 2005, essa ha espressamente affermato che: «the close ties of indigenous peoples with their traditional territories and the natural resources therein associated with their culture, as well as the components derived from them, must be safeguarded by Article 21 of the American Convention». Per un approfondimento, si rinvia a S. DI BENEDETTO, *La funzione ecologica della proprietà collettiva sulle terre ancestrali: un nuovo modello di rapporto tra diritti umani e tutela dell'ambiente?*, in *Dir. um. dir. int.*, 2016, 3, p. 587 ss.

⁶⁰ Sul punto mi sia consentito rinviare al mio contributo, *(Un)defining the Right to Property in the Light of the Case Law of the European Court of Human Rights*, in M. DUROVIC, C. PONCIBÒ (a cura di), *The European Convention on Human Rights and Private Law. Comparative Perspectives from South-Eastern Europe*, Oxford, 2024, p. 37 ss.

⁶¹ UN General Assembly, Resolution 76/300. *The human rights to a clean, healthy and sustainable environment*, UN Doc.A/RES/76/300. La risoluzione, priva di efficacia giuridica vincolante, vuol essere il fondamento per lo sviluppo di una tutela effettiva dei diritti fondamentali delle generazioni future e delle persone maggiormente esposte ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale.

⁶² L'esistenza di suddetto dovere nel nostro ordinamento giuridico è riconosciuta da P. Ferretti, *La tutela dell'ambiente in Costituzione: tra dovere di solidarietà e prospettive di bilanciamento*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2023, p. 36, secondo cui dall'intersecazione tra il dovere di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi ex art. 9 Cost., e il dovere di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost., discende un dovere di solidarietà «in grado di impegnare gli individui anche verso soggetti non-umani, senza la necessità di instaurare un vero rapporto giuridico, configurandosi appunto obblighi di tutela nei confronti del patrimonio ambientale senza necessariamente dotare i beni ambientali stessi di una soggettività giuridica propria».

⁶³ Il riferimento è alla categorizzazione dei modelli proprietari elaborata da M. KELLY, *Owning Our Future, The Emerging Ownership Revolution*, San Francisco, 2012.

detengono»⁶⁴ ed «espressione di una originale forma di solidarietà sociale nell'ambito di singole comunità territoriali»⁶⁵, possono offrire un'utile base di partenza per aprire la riflessione.

Torino, marzo 2025

⁶⁴ R. LOUVAIN, *La funzione ambientale dei domini collettivi*, in *RQDA*, 2022, p. 216.

⁶⁵ A. JANNARELLI, "Beni collettivi" e "beni comuni" nel pensiero di Grossi: brevi riflessioni, cit., p. 58. Individuando nelle proprietà collettive delle «[r]ealtà antesignane della sostenibilità ecologica e dell'accessibilità solidaristica», F. SANGERMANO, *La proprietà tra le proprietà. Un affresco concettuale e assiologico*, cit., p. 38, rimarca che: «[n]ella proprietà collettiva la comunità in essa radicata appare e riveste il ruolo di un custode per una trasmissione, gestione e conservazione delle risorse in una maniera che supera il tempo e l'esistenza dei membri senza necessità di ricorrere a finzioni di inquadramento in chiave di soggetto personificato: le proprietà collettive si originano e sopravvivono nel concreto dell'esperienza giuridica nelle quali si sono incarnate le relative forme storiche e viventi».

Abstract

Il presente contributo intende offrire alcuni spunti di riflessione per ripensare il diritto di proprietà nell'attuale contesto storico, in cui la questione ambientale ha assunto una rilevanza politica e sociale centrale. Un'attenzione particolare è dedicata alla proprietà collettiva, quale forma di proprietà ispirata a un principio di solidarietà sociale, che consente di andare oltre la tutela delle mere utilità economiche e interessi individuali.

The objective of this contribution is to stimulate discussion about the potential for reform of property law within the context of the current historical situation, in which the environmental issue has assumed a prominent position in both political and social discourse. Particular attention is devoted to rural commons, as a system of ownership that is based on the principle of social solidarity. Such a system has the potential to extend beyond the protection of purely economic and individual interests.

Keywords

Diritto di proprietà – sostenibilità ambientale – proprietà collettive
Property – sustainability – environment – rural commons